

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1843/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1991

relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/91 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli che entrano in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992 per i settori dei cereali, dello zucchero, delle uova e pollame e per il settore delle carni suine;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, particolarmente in Grecia;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico; che, tuttavia, l'andamento del tasso di mercato considerato ai fini del calcolo degli ICM, può ridurre sensibilmente tali rischi di sviamento; che è pertanto opportuno sospendere l'applicazione delle misure transitorie, qualora i divari monetari applicabili si mantengano entro certi limiti;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi continuano ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato oltre tale data; che le date e i prodotti in questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1° luglio 1990, alle seguenti condizioni:

- a) la data della modifica è il 1° luglio 1991;
- b) la data iniziale è il 1° marzo 1991;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/85 è estesa alla parte A; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38.